



Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



Circolare n. 10

Cormano, 16 settembre 2021

Docenti

Personale ATA

DSGA, sig. Santo Antonio Falcone

Genitori di tutti i plessi

Oggetto: normativa genitori separati.

Si trasmette in allegato il Protocollo MIUR 7657/AO del 20 dicembre 2005 avente per oggetto "Genitori separati non conviventi – Richiesta documentazione carriera scolastica figli."

Prego di prestare molta attenzione a questo problema. Ai fini di un'adeguata e tempestiva informazione invito i docenti a trasmettere anche al genitore non convivente il calendario per i colloqui individuali e le assemblee di classe.

La trasmissione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica ordinaria; copia del messaggio trasmesso dovrà essere conservata a cura del docente inviante. Solo in caso di contestazioni e contenziosi con le famiglie il docente provvederà a depositare in segreteria copia del messaggio per consentire al Dirigente Scolastico di adottare eventuali iniziative di tutela.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)





Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



MIUR - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente

Prot. n. 7657/AO - Roma, 20 dicembre 2005

Oggetto: Genitori separati non conviventi - Richiesta documentazione carriera scolastica dei figli.

A seguito del parere di merito del Ministero della Giustizia, relativo alla possibilità per il genitore non affidatario, in situazione di separazione e/o divorzio, di potere esercitare il diritto di seguire il figlio nel percorso scolastico, si invitano le SS. LL. a tener conto di quanto segue.

La potestà attribuita ad entrambi i genitori deve essere esercitata di comune accordo (art. 316 c.c.) o quantomeno concordata nelle linee generali di indirizzo, sulla base delle quali ciascun genitore potrà e dovrà operare anche separatamente. Anche quando l'esercizio della potestà è attribuito ad uno solo dei genitori, in genere il genitore affidatario, le decisioni di maggiore interesse sono adottate da entrambi i coniugi (art. 155 c.c.).

Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Si può, altresì, affermare che la funzione educativa - di cui peraltro la potestà è mero strumento - deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio, inteso come soggetto di diritti nella sua centralità, anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.

È proprio su tali comportamenti, quando si configurino gravi forme di carenza di assistenza e cura ovvero abuso, che il genitore, affidatario o non affidatario, potrà incorrere nella decadenza della potestà genitoriale su provvedimento del giudice ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.

Solo in tal caso, a tutela del figlio nei confronti del quale è stata posta in essere la condotta pregiudizievole, il genitore decaduto dalla potestà sarà conseguentemente decaduto da qualunque diritto-dovere nei confronti dell'educazione dei figli.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler favorire l'esercizio del diritto dovere del genitore separato o divorziato non affidatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di accedere alla documentazione scolastica degli stessi.

Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di conoscere eventuali situazioni di disagio che possano essere di impedimento, anche parziale, del diritto di conoscenza di cui alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE, Maria Moioli

Circolare 16/9/2021